



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Simona GAMBACORTA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **2418/2011** di R.G. promossa da:

I. (C.F.) elettivamente domiciliata in Novara via Greppi n. 1/A presso lo studio dell'Avv. Marina Chiarelli che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Michele Calleri e Cristina Bruni giusta procura a margine dell'atto di citazione

parte attrice

contro

B. (C.F.) elettivamente domiciliata in Novara via ... presso lo studio dell'Avv. ... che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. ... giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

parte convenuta

Oggetto: trasporto

*** **

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: *Previa ogni necessaria declaratoria in fatto ed in diritto, contrariis reiectis, piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di citazione:*

In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare l'esistenza del vincolo contrattuale tra la società società B. e la società I. nei termini e nella condizioni indicate nei



motivi in fatto e in diritto del presente atto. Sempre nel merito: Accertare e dichiarare l'inadempimento della Società Br... srl a fronte degli impegni contrattuali assunti nell'anno 2008 nei confronti della società I'

e condannare, ai sensi e per gli effetti, al pagamento della somma di euro 57.527,14 oltre IVA e rivalutazione e/o alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.

In via istruttoria l'... i. richiamate tutte le precedenti difese, chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione "vero che":

- 1) Prima della mail del 8 gennaio 2008, come da doc. 4 che si rammostra, le due società I'... e B... intrattenevano trattative per definire il contratto per l'anno 2008, avente ad oggetto prestazioni di trasporto;
- 2) Nel mese di dicembre 2007 la società I'... proponeva un accordo per l'anno 2008 che includeva la messa a disposizione di n. 5 trattori per semirimorchi, la tariffa di 1,70 km, chilometraggio garantito e conguaglio;
- 3) Il sig. Claudio Tedesco, responsabile della società Br... per l'area Nord Ovest, confermava l'applicazione dell'accordo per l'anno 2008 limitatamente però alla messa a disposizione di n. 4 trattori, tariffa 1,65 Km soggetta a conguaglio trimestrale e percorrenza annua di 64.000 Km;
- 4) Successivamente venivano confermati i termini dell'accordo, riferiti oralmente dal sig. ..., e sui quali le parti avevano espresso reciproco consenso, tramite mail del direttore commerciale sig. ... del 8 gennaio 2008, doc. 4 che si rammostra;
- 5) La riunione di febbraio, richiamata nella mail del 8 gennaio 2008, da doc. 4 che si rammostra, aveva ad oggetto la definizione di aspetti accessori all'accordo già operativo da gennaio 2008 e riguardava temi come la maggiorazione delle tariffe per i trasporti effettuati nelle giornate di sabato e festivi, le penali per inadempienze, regole ulteriori di esecuzione dei servizi, coperture assicurative;
- 6) I'... sollecitava la sottoscrizione in forma scritta del contratto di trasporto avente ad oggetto sia gli elementi base già effettivi da gennaio 2008 e indicati nella mail che si rammostra (doc. 4), sia gli elementi accessori ancora da definire;
- 7) Nella riunione di luglio 2008 avvenuta presso gli uffici di Br... per la sottoscrizione del contratto in forma scritta, il responsabile commerciale di Br...



mostrava delle condizioni di contratto nuove e stabilite unilateralmente omettendo di comunicarle preventivamente agli uffici di I.

8) Successivamente alla riunione di luglio 2008, l'...; ha continuato a prestare la propria opera secondo gli accordi di cui alla mail del 8 gennaio 2008 comeda doc. 4 che si rammostra;

9) Le modifiche agli accordi di gennaio 2008, avvenute nel mese di settembre 2008, con decorrenza ottobre 2008, venivano unilateralmente stabilite dalla ditta B...

10) Nell'anno 2008 la società I... ha messo a disposizione n. 4 trattori per semirimorchi in favore della ditta B...

11) I responsabili della ditta B... comunicavano alla società I... la scadenza delle visite mediche per i quattro autisti impiegati per i servizi di trasporto di carburante presso la rete di distribuzione ERG base Trecate;

12) Il parcheggio dei quattro mezzi di proprietà di I... nell'area di... di proprietà di B... come da doc. da 24a 24.c. che si rammostra, era finalizzato all'esecuzione del servizio di trasporto di carburante presso la rete di distribuzione ERG base Trecate;

13) i trattori di I... trainavano semirimorchi di proprietà della ditta B... per consegna carburante presso i distributori ERG Petroli;

14) il chilometraggio mensile che I... doveva effettuare in favore di B... era di 5.300 Km circa;

15) l'effettiva prestazione era svolta sotto il chilometraggio previsto dagli accordi intervenuti tra le due società come da mail del 8 gennaio 2008, doc. 4 che si rammostra.

Per i capitoli da 1 a 10, si indica il teste sig. ...; responsabile traffico, c/o I...; per i capitoli da 9 a 15 si indicano il sig. ...; autista c/o I... e sig. ...; autista c/o I...; per i capitoli da 1 a 15 si indica il teste sig.ra ...; c/o ... Si chiede, altresì, di essere sentiti a prova contraria, diretta ed indiretta, sui capitoli di prova di parte avversa, denegatamente ammessi.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre a prova contraria.

Si chiede la nomina di consulente tecnico d'ufficio, laddove ritenuto necessario, per confermare e/o quantificare le somme relative al conguaglio del corrispettivo spettante a I... per il mancato raggiungimento del



chilometraggio garantito nell'ambito del contratto stipulato con la B.
- per l'anno 2008.

Per parte convenuta: Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;

- negato ingresso alle prove orali ex adverso dedotte, per le ragioni illustrate nella memoria 27.03.2012, e comunque in quanto inammissibili ed irrilevanti;

- negato ingresso alla CTU, per le ragioni illustrate nella memoria 27.03.2012;

- disposta, previa revoca dell'ordinanza che ha rigettato le istanze istruttorie, senza con ciò intendere invertire l'onere della prova e solo per il caso di necessità, l'ammissione dei capi di prova per interrogatorio e testi sui capi da 1 a 13 della memoria 03.03.2012, nonché prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi;

- previo ordine di esibizione alla I. del Registro delle fatture emesse nel 2008, allo scopo di accertare l'utilizzo delle autobotti per clienti diversi dalla Br

- dato atto che la B. contesta i conteggi unilateralmente predisposti dalla I.

- respingere le domande tutte formulate dalla I. nei confronti della B., non essendo stato concluso tra le parti alcun contratto nei termini di cui alla e – mail del 08.01.2008;

- in subordine, e salvo gravame in ogni fase, grado e sede, rigettare le domande tutte azionate dalla I. nei confronti della B.

- attesa l'inapplicabilità delle tariffe ex adverso invocate;

- in subordine, e salvo gravame in ogni fase, grado e sede, detrarsi dall'ammontare del risarcimento dei danni che fosse dovuto alla I. quanto dalla stessa percepito da altri committenti per l'esecuzione di servizi di trasporto di prodotti petroliferi;

- in ogni caso, respingere le domande tutte proposte dalla I.

- nei confronti della B. per i motivi tutti di cui agli atti di causa;

- con il favore delle spese e con ogni consequenziale statuizione di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ha convenuto in giudizio Bc

..... esponendo:



-di essere un'impresa di autotrasporto di merci iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi nella provincia di Novara;

-di aver eseguito per conto della società B... servizi di autotrasporto di idrocarburi dall'anno 2000 sino al dicembre 2007, in base ad un "contratto di locazione di veicolo senza conducente", ai sensi dell'art. 84 del Codice della Strada;

-che in seguito a contrasti sorti tra le parti relativamente all'adeguamento tariffario, la B... aveva comunicato disdetta formale del rapporto contrattuale con lettera raccomandata del 18.10.2007 (doc. 3);

-che le parti avevano quindi avviato le trattative per pervenire alla conclusione di un nuovo accordo;

-che tale nuovo accordo era stato raggiunto, come desumibile dalla mail dell'8 gennaio 2008 con cui la B... aveva scritto ad I...: *"con riferimento alle intese intercorse presso i Vs uffici, vi confermiamo l'incarico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 per il servizio di trazione di n. 4 nostri semirimorchi di proprietà sulla base di Trecate in esercizio per il rifornimento della rete Erg. La percorrenza annua è determinata in 64.000 Km anno con tolleranza del +/- 5% e verifica trimestrale della percorrenza con revisione dal mese successivo. La tariffa è di 1,65 euro/km. Entro il mese di febbraio 08 andremo a stipulare il relativo contratto di subtrasporto"*;

-che I... aveva dato immediato seguito a tale pattuizione, prestando i propri servizi negli esatti termini di quanto convenuto con la mail dell'8 gennaio 2008 e accettati senza riserve dalla B... con messa a disposizione di quattro autoveicoli per trazione (tg. L...);

-che, tuttavia, con riferimento ai servizi prestati fino all'ottobre 2008, il kilometraggio effettivamente percorso dai mezzi I... aveva ampiamente superato il - 5% pattuito; inoltre, a partire da ottobre 2008, la B... aveva ridotto il proprio fabbisogno a soli due trattori stradali

Tutto ciò premesso, I... ha chiesto al Tribunale di

"accertare e dichiarare l'esistenza del vincolo contrattuale tra la società B... e la società I... nei termini e nella condizioni indicate nei motivi in fatto e in diritto del presente atto. Sempre nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento della Società B..."

"I... a fronte degli impegni contrattuali assunti nell'anno 2008 nei confronti"



della società [...] e condannare, ai sensi e per gli effetti, al pagamento della somma di euro 57.527,14 oltre IVA e rivalutazione e/o alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa”;

Con comparsa depositata il 28 novembre 2011 si è costituita in giudizio la B[...] contestando le avverse argomentazioni ed eccependo, in particolare, che il contenuto dell'e-mail dell'8 gennaio 2008 non fosse idoneo a far sorgere tra le parti un vincolo contrattuale. Ha chiesto quindi il rigetto della domanda ed in subordine di detrarsi dal risarcimento dei danni eventualmente riconosciuti quanto da [...] percepito da altri committenti. Non è stata svolta attività istruttoria.

§§§

Come già osservato nell'ordinanza del 23.5.2012, la questione centrale da dirimere nella presente controversia riguarda il valore da attribuire alla mail inviata dalla società convenuta ad [...] in data 8.1.2008 (doc. 4 parte attrice), in particolare occorre chiedersi se la stessa sia idonea a far sorgere tra le parti un vincolo contrattuale.

Ritiene questo Giudice che la risposta debba essere affermativa.

Ciò in base al tenore letterale della mail in esame, che qui di seguito nuovamente si riporta per maggior chiarezza:

“Con riferimento alle intese intercorse presso i Vs uffici, vi confermiamo l'incarico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 per il servizio di trazione di n. 4 nostri semirimorchi di proprietà sulla base di Trecate in esercizio per il rifornimento della rete Erg. La percorrenza annua è determinata in 64.000 Km anno con tolleranza del +/- 5% e verifica trimestrale della percorrenza con revisione dal mese successivo. La tariffa è di 1,65 euro/km. Entro il mese di febbraio 08 andremo a stipulare il relativo contratto di subtrasporto”.

L'espressione “*vi confermiamo l'incarico*”, preceduta dal riferimento a pregresse intese intercorse, non può che essere intesa nel suo inequivoco significato letterale di conferma del raggiungimento di un accordo nei termini successivamente descritti.

Quanto al riferimento alla stipula di un contratto nel mese di febbraio 2008, esso, a fronte dell'*incipit* del messaggio (“*vi confermiamo l'incarico*”) non può che essere letto come l'espressione dell'intenzione di procedere ad una **riproduzione** in forma scritta



dell'accordo già raggiunto. Il contratto di trasporto, infatti, è un contratto a forma libera.

Parte convenuta ha eccepito che il contratto di trasporto ha – come testimoniato dal contratto scritto già stipulato dalle parti nel 2000 - un contenuto assai complesso ed articolato, e che pertanto la sintetica mail dell'8.1.2008 non potrebbe avere valore di impegno contrattuale, non avendo le parti raggiunto alcun accordo su molteplici aspetti.

A tale rilievo può replicarsi che la mail dell'8.1.2008 contiene gli elementi **essenziali** del contratto (natura del servizio, numero di mezzi da impiegare, durata del rapporto, corrispettivo, kilometraggio garantito e limite di tollerabilità), e pertanto è pienamente idonea a determinare la nascita di un vincolo contrattuale rispetto a tale contenuto essenziale, ferma restando la necessità di negoziare, in un momento successivo, le ulteriori clausole da inserire nel contratto scritto.

La redazione del documento scritto, dunque, avrebbe rappresentato, per un verso, riproduzione formale di un accordo già raggiunto relativamente agli aspetti essenziali già contemplati nella mail dell'8.1.2008 e, per altro verso, allo stesso tempo, conclusione di un nuovo accordo su ulteriori contenuti non esplicitati nella citata comunicazione di posta elettronica.

Non è infatti ragionevole che la mancata negoziazione di alcuni aspetti del contratto impedisca di riconoscere piena efficacia e validità ad un nucleo essenziale per cui l'accordo è già stato raggiunto, tanto più se si considera che le parti erano già state legate da un rapporto contrattuale puntualmente disciplinato durato diversi anni ed entrato in crisi in relazione ai soli aspetti economici, sicché ciò che era in discussione ed oggetto di rinegoziazione non erano clausole accessorie quali quelle relative all'assicurazione o alle penali, ma il contenuto economico del contratto.

Della correttezza di tale impostazione dà implicitamente conferma la stessa parte convenuta, la cui tesi è che le parti avessero solo raggiunto un'intesa di massima ma che non fosse ancora sorto alcun vincolo contrattuale, pertanto, in attesa della stipulazione di questo in forma scritta, le parti avrebbero proseguito nel rapporto – che non era più disciplinato dal contratto del 2000 – sulla base di un mero accordo parziale relativo esclusivamente alla tariffa al km da applicare, salita ad € 1,65 a partire dal mese di novembre 2007: in altri termini, parte convenuta riconosce che ben può esservi un accordo pienamente vincolante limitato ai soli aspetti essenziali



del rapporto e messo in esecuzione, sebbene destinato ad essere implementato da ulteriori clausole oggetto di futura negoziazione. Ma l'accordo parziale raggiunto tra le parti era ben più ampio del solo accordo sul prezzo, come dimostra la mail dell'8.1.2008.

Non ignora questo Giudice l'esistenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosi ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori.

Tuttavia, la stessa Cassazione ha condivisibilmente messo in rilievo come non si tratti di principio assoluto, ma la cui validità va saggiata di volta di volta con riferimento alle peculiarità del caso concreto e facendo uso degli ordinari criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Si veda Cass. Sez. I n. 23949 del 22/09/2008: *"Il principio secondo cui, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo - non potendosi ravvisare pertanto la sussistenza laddove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori - non impedisce, nei singoli casi ed in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod.civ., di ritenere concluso un contratto, con gli effetti di cui all'art. 1372 cod. civ., allorché, alla stregua della comune intenzione delle parti, si possa ritenere che queste hanno inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia però da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso, potendo costituire oggetto di un obbligo che trova la sua fonte proprio nel contratto stipulato"*.

Nel caso di specie, plurimi elementi di fatto indicano l'esistenza di una comune intenzione delle parti di vincolarsi sui contenuti essenziali della mail 8.1.2008, ed in particolare, come già visto: l'uso dell'espressione *"vi confermiamo l'incarico"*, che semanticamente rimanda ad un impegno preso; l'esistenza di contrasto solo sugli aspetti economici del rapporto già in corso; ancora, l'effettiva esecuzione del rapporto



da parte di *f* s nei termini indicati dalla mail fino a tutto il terzo trimestre 2008 (dato pacifico).

D'altro canto, circa gli aspetti accessori del contratto, appare corretto interpretare il riferimento ad una successiva stipula nel febbraio 2008 come impegno a procedere alla loro definizione al momento della stipula dell'atto scritto, sicché risulta rispettato l'ulteriore presupposto indicato dalla Suprema Corte nella sentenza citata, e cioè che il vincolo contrattuale già raggiunto sugli aspetti essenziali si estenda altresì all'impegno di procedere in un secondo momento anche alla regolamentazione degli ulteriori aspetti del contratto.

Non si ritiene, poi, che la mail 8.1.2008 sia qualificabile come mera puntuazione.

Sul tema la Cassazione così si è espressa: Cass. Sez. I n. 2720 del 04/02/2009: *"In tema di minuta o di puntuazione del contratto, qualora l'intesa raggiunta dalle parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto - l'accertamento del quale è riservato all'apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione - non è configurabile un impegno con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, dovendo ritenersi formata la volontà attuale di un accordo contrattuale; per tale valutazione, ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del "nomen iuris" e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre."*

Ancora, Cass. Sez. II n. 4265 del 13.4.1995: *"Ciò che distingue essenzialmente la cosiddetta "punctatio" tanto dalla proposta contrattuale, quanto dal contratto preliminare è il fatto che essa, anziché contenere, sia pure in "nuce", tutti gli elementi o, quanto meno, quelli essenziali del contratto, contemplici dati limitati o generici del contratto medesimo e, anziché documentare l'intesa raggiunta o essere diretta a provocare l'accettazione o la definizione dell'accordo, abbia carattere solo interlocutorio e preparatorio della stipulazione"*.



Nel caso di specie non può dunque parlarsi di puntuazione perché il contenuto della mail non è generico né limitato ad aspetti marginali del rapporto; al contrario, come visto, esso è dettagliato e relativo alle clausole essenziali; d'altro canto, deve escludersi il carattere interlocutorio o preparatorio del messaggio in esame, stante il chiaro significato vincolante dell'espressione "*vi confermiamo l'incarico*".

Il comportamento tenuto successivamente dalle parti, e cioè l'aver dato esecuzione al rapporto nei termini indicati nella mail (è infatti pacifico che L... mise a disposizione di B... i 4 mezzi per effettuare i servizi di rifornimento della rete Erg), così come l'assenza di contestazioni immediate a fronte delle lagnanze di L... rispetto al mancato raggiungimento del minimo garantito nel primo semestre 2008 (doc. 6 parte attrice), sono ulteriori indici che, ex art. 1362 comma II c.c., confermano l'intenzione delle parti di volersi vincolare contrattualmente sui contenuti della mail 8.1.2008.

§§§

Accertato che le parti si erano contrattualmente vincolate sui contenuti della mail 8.1.2008, può ora esaminarsi la domanda di condanna al pagamento formulata da parte attrice.

E' necessario in primo luogo darne esatta qualificazione, in quanto le difese svolte da parte attrice appaiono non pienamente coerenti ed ingeneranti confusione, lì dove, da una parte, lamentano il mancato pagamento del minimo garantito e, dall'altro, fanno menzione di "danni".

Ritiene questo Giudice che la domanda di pagamento formulata da parte attrice vada qualificata come domanda di adempimento contrattuale e quindi di condanna al pagamento del corrispettivo, non già al risarcimento dei danni.

Nell'atto di citazione, infatti, parte attrice: lamenta il mancato raggiungimento del kilometraggio minimo garantito, indicando le percentuali di scarto rispetto al margine di tolleranza contrattualmente stabilito; richiama richieste di conguaglio di cui alle missive *sub* docc. 5 – 11; anche nel quesito sottoposto al perito di parte si chiede allo stesso di calcolare "*a quanto ammonta il conguaglio del corrispettivo spettante ad L... (...) per il mancato raggiungimento, nell'anno 2008, del chilometraggio garantito*".

Ciò posto, è erroneo l'utilizzo, nella perizia di parte, delle tariffe a forcella predisposte da Unione Petrolifera, in quanto all'epoca della conclusione del contratto il sistema



dei corrispettivi nei contratti di trasporto merci era già stato liberalizzato e le parti avevano pattuito, nell'ambito della loro libertà negoziale, il prezzo di € 1,65 al km. Pertanto, per calcolare il conguaglio dovuto per il mancato raggiungimento del kilometraggio minimo garantito (64.000 km per mezzo) deve aversi riguardo esclusivamente al prezzo convenuto dalle parti.

Tenuto conto che i dati relativi ai chilometri percorsi dai mezzi indicati nella relazione di parte attrice e posti a fondamento delle fatture non sono contestati da parte convenuta, e che nel contratto era prevista una tolleranza del – 5%, può ragionarsi come segue, per il periodo gennaio – settembre 2008: $64.000,00 - 5\% = 60.200$, cifra che indica, per ciascun mezzo, il kilometraggio minimo di cui, in base agli accordi, veniva garantito il pagamento.

Conseguentemente, limitando il ragionamento ai primi tre trimestri del 2008 (gennaio – settembre 2008), il kilometraggio garantito per ciascun mezzo era pari a 45.150,00, già tenuto conto del margine di tolleranza ($60.200,00 : 4$ trimestri = 15.050 km garantiti a trimestre, quindi 45.150 km garantiti per tre trimestri).

Moltiplicando 45.150 per la tariffa al kilometro pattuita si ottiene il corrispettivo garantito per tre trimestri: $45.150 \times 1,65 = € 74.497,50$.

La tabella *sub* allegato A della relazione peritale di parte attrice (doc. 21) indica i seguenti dati (come detto non contestati) circa i chilometri percorsi da ciascun mezzo nel periodo gennaio – settembre 2008:

MEZZO 1: 42.644 km cui corrisponde un fatturato, come da contratto, di € 70.362,60, dunque la differenza rispetto al corrispettivo minimo garantito è la seguente: $74.497,50 - 70.362,60 = € 4.134,90$

MEZZO 2: 43.667 km cui corrisponde un fatturato, come da contratto, di € 72.070,55; quindi la differenza rispetto al corrispettivo minimo garantito per tre trimestri è la seguente: $74.497,50 - 72.070,55 = € 2.426,95$;

MEZZO 3: 42.857 km cui corrisponde un fatturato, come da contratto, di € 70.714,05; quindi differenza rispetto al corrispettivo minimo garantito per tre trimestri è la seguente: $74.497,50 - 70.714,05 = € 3.783,45$;

MEZZO 4: 42.581 km cui corrisponde un fatturato, come da contratto, di € 70.258,65; dunque la differenza rispetto al corrispettivo minimo garantito per tre trimestri è la seguente: $74.497,50 - 70.258,65 = € 4.238,85$.



Totale conguaglio spettante per i primi tre trimestri 2008: 4.134,90 + 2.426,95 + 3.783,45 + 4.238,85 = € 14.584,15.

Deve farsi invece un discorso diverso per l'ultimo trimestre del 2008.

E' pacifico ed emerge *per tabulas* (doc. 20) che in un incontro del 24.9.2008 B... chiese di ridurre a due i mezzi impiegati nel servizio reso da li... e che quest'ultima continuò quindi ad eseguire il servizio con soli due mezzi, pur contestando che la decisione di B... era in contrasto con gli accordi dell'8.1.2008 (cfr. mail sub doc. 20).

A fronte di un servizio pacificamente non eseguito parte attrice non può pretendere di ottenere il corrispettivo minimo garantito. Infatti, pur ritenendo la decisione di B... non rispettosa degli accordi 8.1.2008, l... vi ha, anche se suo malgrado, aderito, continuando ad effettuare il servizio con due soli mezzi. Non risulta attivato il procedimento di *mora credendi* previsto dal codice civile, né mediante un'offerta della prestazione non formale, né mediante un'offerta per intimazione; in assenza di messa in mora del creditore della prestazione, parte convenuta non può ritenersi liberata dall'obbligo contrattualmente assunto di eseguire il servizio di trasporto con quattro mezzi e pertanto, non avendo posto in essere la prestazione a suo carico né avendo provveduto a mettere in mora il creditore, non può pretendere di ottenere il corrispettivo contrattualmente stabilito.

Ma la domanda non può trovare accoglimento neanche ove interpretata, per l'ultimo semestre 2008, come domanda di risarcimento dei danni. Parte attrice, infatti, non ha dato sufficiente allegazione e prova di aver subito un danno dovuto al fermo degli automezzi.

Il fermo forzato dei mezzi, infatti, non è stato in alcun modo provato, ed anzi appare smentito dal doc. 24 di parte attrice ove le fatture emesse da B... per il parcheggio dei mezzi l'... indicano quattro mezzi per i primi tre trimestri 2008 e due soli mezzi per il quarto trimestre, il che sconfessa che i mezzi restarono a disposizione di B... Inoltre, nella mail 26.9.2008 l'... (doc. 20 citato) scrive "**vi comunicheremo nel più breve tempo possibile quali due trattori e autisti rimarranno a disposizione per la rete ERG, come da voi richiesto**", in tal modo confermando che solo due mezzi sarebbero rimasti a disposizione di B... nell'ultimo trimestre.



Per questi motivi, la domanda può trovare parziale accoglimento con riferimento al mancato pagamento del conguaglio, da parte della convenuta, per i primi tre trimestri del 2008.

Conseguentemente, B deve essere condannata al pagamento, in favore di I, della somma di € 14.584,15 oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

Stante lo scarto non trascurabile tra somma domandata e somma riconosciuta, e tenuto conto altresì delle non agevoli questioni giuridiche implicate dall'interpretazione della mail 8.1.2008, si dispone una parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di metà.

La restante metà va invece posta a carico di parte convenuta in quanto soccombente.

La liquidazione verrà effettuata nel dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 in base all'ammontare della somma effettivamente riconosciuta ed all'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

accerta l'inadempimento di B agli obblighi contrattuali assunti con la mail 8.1.2008 e per l'effetto,

condanna B al pagamento, in favore di I, della somma di € 14.584,15 oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;

condanna B alla refusione di metà delle spese di lite in favore di I, spese che si liquidano, per l'intero, in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisoria, e così complessivamente in € 4.835,00 a titolo di compenso professionale, oltre ad € 674,74 per spese esenti, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

spese compensate per la restante metà.

Così deciso in Novara, il 23 ottobre 2015.



Sentenza n. 907/2015 pubbl. il 23/10/2015
RG n. 2418/2011

Il Giudice Unico
dott.ssa Simona GAMBACORTA

